

CAPITOLATO TECNICO

POLIZZA FURTO

La presente polizza è stipulata tra

	COMUNE DI SANT'ANTIOCO
	Corso Vittorio Emanuele, 115
	09017 SANT'ANTIOCO (CAGLIARI)
	C.F. 81002570927

e

Società Assicuratrice

Agenzia di

Durata del contratto

Dalle ore 24 del: 30/09/2023

Alle ore 24 del: 30/09/2026

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI

	Definizioni
--	-------------

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2	Assicurazione presso diversi assicuratori
Art. 3	Pagamento del premio
Art. 4	Durata del contratto
Art. 5	Recesso in caso di sinistro
Art. 6	Modifiche dell'assicurazione
Art. 7	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art. 8	Oneri fiscali
Art. 9	Foro competente
Art. 10	Interpretazione del contratto
Art. 11	Ispezione delle cose assicurate
Art. 12	Assicurazione per conto di chi spetta
Art. 13	Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Art. 14	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art. 15	Coassicurazione e delega
Art. 16	Obbligo di tracciabilità dei Flussi Finanziari
Art. 17	Rinvio alle norme di legge

SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

Art. 18	Rischi assicurati
Art. 19	Assicurazione a primo rischio assoluto
Art. 20	Mezzi di chiusura dei locali
Art. 21	Rischi esclusi
Art. 22	Obblighi in caso di sinistro
Art. 23	Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro
Art. 24	Esagerazione dolosa del danno
Art. 25	Procedura per la valutazione del danno
Art. 26	Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Art. 27	Pagamento dell'indennizzo
Art. 28	Reintegro automatico
Art. 29	Recupero delle cose assicurate
Art. 30	Somme assicurate, calcolo del premio
Art. 31	Franchigie, scoperti e limiti
Art. 32	Riparto di coassicurazione
Art. 33	Clausola Broker
Art. 33	Disposizione Finale

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Broker	La G.B.A. S.r.l. quale mandataria incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società nonché dalle coassicuratrici
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Franchigia	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Scoperto	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Valori	Denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote e moneta), libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, raccolte e collezioni, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, nonché tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi, e del quale l'Assicurato ne sia o non responsabile.
Beni	Merci, materiali di consumo, strumenti, nastri, cassette, video, imballaggi, supporti, scarti e ritagli, macchine, utensili, impianti, attrezzi e relativi supporti e basamenti, armadi di sicurezza e corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, impianti di prevenzione ed allarme, impianti ed apparecchiature telefoniche, radio e apparecchi televisivi, nonché mobili ed arredi, macchine da scrivere e calcolatrici, elaboratori elettronici, fotocopiatrici e qualsiasi materiale uso ufficio, archivi, registri, libri, stampati, fotografie, cicli, indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti e quant'altro di affine e pertinente l'attività dell'Assicurato, esclusi i valori; il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi, e del quale l'Assicurato ne sia o non responsabile. I macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria sono coperti di assicurazione in base alle condizioni tutte della presente polizza, qualora non assicurati con specifico contratto.

Opere d'arte	Quadri, mobili, sculture, tappeti ed arazzi, mosaici, affreschi, statue, bronzetti, cere ed altri oggetti che possono essere identificati come tali di valore singolo non superiore ad Euro 10.000,00. Si precisa che si intendono escluse le opere d'arte qualora assicurate con apposita polizza.
Dipendenti	Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, anche se soltanto in via temporanea (compresi gli apprendisti). Sono parificati ai dipendenti i Componenti del Consiglio Comunale, Revisori dei Conti, consulenti esterni nell'esercizio delle loro funzioni (con specifico mandato o convenzione); i dipendenti di imprese di pulizia e di manutenzione terze, che prestano servizio per l'Assicurato anche in via temporanea. Ai fini dell'assicurazione portavalori sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine Pubblico e le Guardie Giurate.
Locali	Qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato, comunicante o non, occupato a qualunque titolo dall'Assicurato per l'esercizio delle proprie attività, ovunque ubicato.
Furto	Il reato, come definito dall'art. 624 del Codice Penale, a condizione però che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati : a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di altri arnesi ovvero con uso di chiavi autentiche, comprese quelle di casseforti o armadi corazzati sottratte con scasso, violenza o minaccia della persona incaricata della loro custodia, anche in luogo diverso dai locali dell'Assicurato; b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o particolare agilità personale; c) in modo clandestino, anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali aperti. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate nel commettere il furto o nel tentativo di commetterlo.
Rapina	Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione dei beni assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.
Estorsione	Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia o la violenza quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.
Mezzi di custodia	Armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, camere corazzate.

Mezzi di chiusura dei locali	L'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate o nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci se rettangolari di superficie non superiore a 900 cm ² con lato minore non superiore a 18 cm., o se non rettangolari, di forma iscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm ² . Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm ² .
-------------------------------------	--

SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto a percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Art. 2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si da atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto. In caso di sinistro l'Assicurato, se ne è a conoscenza, ha l'obbligo di dare avviso agli assicuratori dell'esistenza di altre polizze per il medesimo rischio.

Art. 3 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio viene pagato entro il 60° giorno dalla data di effetto, in caso contrario la polizza decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. Il premio viene corrisposto in **rate annuali di uguale importo**.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del C.C..

I premi dovranno essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società o al Broker.

Art. 4 – Durata del contratto

Il presente contratto ha validità dalle ore 24 del **30/09/2023** alle ore 24 del **30/09/2026** e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta .

E' inoltre facoltà del Contraente, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; in tal caso è facoltà della Società prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di **180 giorni** ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura pari a **6/12** del premio dell'assicurazione.

L'eventuale conguaglio, ai sensi della presente clausola, dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla data dell'aggiudicazione, e qualora dovesse avere un valore negativo per la Società, la somma corrispondente sarà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.

L'Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 5 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Contraente e la Società hanno facoltà di comunicare il proprio recesso dal contratto, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 60 giorni.

In caso di recesso da parte della Società dalla presente assicurazione entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, verrà corrisposta all'Assicurato Contraente la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte di Legge.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso da parte della Società, il Contraente potrà intimare alla stessa di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi che essa avesse in essere con il Contraente stesso, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice: ciò mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso per ciascun contratto.

Art. 6 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 7 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 8 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza e agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del Foro ove ha sede la Contraente.

Art. 10 – Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 11 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 12 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto dei pagamenti, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società, effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 13 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 14 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) numero del sinistro della Società;
- b) data di accadimento;
- c) descrizione del danno;
- d) stato del sinistro (in trattativa –liquidato- chiuso senza seguito);
- e) importo liquidato e/o riservato;
- f) data della liquidazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 15 – Coassicurazione e delega (opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker di seguito indicato e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dal Broker il quale tratterà con l'impresa delegataria informandone le coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta o alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza ed appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sui documenti di assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposita tabella della Sezione 6 alla presente polizza.

Art. 16 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il Contraente verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Contraente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 17 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

Art. 18 – Rischi assicurati

La Società si obbliga, alle condizioni tutte della presente polizza, a risarcire i danni materiali e diretti subiti dall'Assicurato in conseguenza dei seguenti eventi:

- a) **Furto**
- b) **Furto con destrezza** nell'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico, purchè constatato e denunciato entro le 72 ore immediatamente successive all'evento stesso.
- c) **Rapina**
- d) **Estorsione**
- e) **Danni ai valori:** la Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti, riguardanti i valori, a lui derivanti da furto purchè i valori siano riposti nei mezzi di custodia, così come stabiliti nelle definizioni, nonché rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina, oltre ai danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, anche i compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva. Quanto sopra sino alla concorrenza della somma di Euro 5.000,00 per ogni sinistro.
- f) **Portavalori:** la Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti, riguardanti i valori trasportati da dipendenti a seguito di:
 - Furto subito a seguito di infortunio o improvviso malore delle persone addette al trasporto dei valori;
 - Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui le persone addette al trasporto hanno indosso o a portata di mano i valori medesimi;
 - Furto strappando di mano o di dosso alle persone i valori medesimi (scippo);
 - Rapina;
 - Estorsione.

L'assicurazione è operante alla condizione che le persone incaricate non abbiano menomazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio e che siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni.

L'assicurazione vale soltanto dalle ore 6,00 alle ore 23,00 e se il trasporto viene effettuato con le seguenti modalità:

- Fino a Euro 50.000,00 dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, con qualsiasi mezzo di locomozione;
- Da Euro 50.000,00 a Euro 150.000,00 dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, accompagnato almeno da un dipendente del Contraente e con qualsiasi mezzo di locomozione;
- Da Euro 150.000,00 a Euro 200.000,00 dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, accompagnato da non meno di 2 dipendenti del Contraente, dei quali almeno uno munito di arma da fuoco, e con qualsiasi mezzo di locomozione;
- Oltre Euro 200.000,00 in uno dei seguenti modi:
 - dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, accompagnato da un dipendente del Contraente, a bordo di un autoveicolo seguito da altro autoveicolo con almeno 2 agenti di istituti di polizia privata, muniti di arma da fuoco, che devono scortare i portavalori anche durante le operazioni di carico e scarico;

- per mezzo di un furgone blindato con il portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, accompagnato da un dipendente del Contraente e con due agenti di istituti di polizia privata, muniti di arma da fuoco, che devono scortare i portavalori anche nelle operazioni di carico e scarico .
- g) **Spese ammortamento titoli:** la Società rimborserà le spese sostenute dall'Assicurato, relative alla procedura di ammortamento dei titoli e/o effetti per i quali sia possibile espletare la procedura di ammortamento.
- h) **Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti:** la Società presta la garanzia contro il furto avvenuto nei modi previsti dalla definizione di “furto”, anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
- Che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o della sorveglianza interna dei locali stessi.
 - Che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
- i) **Colpa grave dei dipendenti:** si intendono compresi i danni determinati od agevolati da colpa grave dei dipendenti dell'Assicurato o delle persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate.
- j) **Guasti cagionati dai ladri:** l'assicurazione è estesa ai guasti e agli atti vandalici cagionati dai ladri (inclusi i danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici) ai beni assicurati e alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed i relativi infissi, fissi, inferriate ecc. (inclusi vetri, lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchi) posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi in occasione di furto, rapina ed estorsione, consumati o tentati, sino alla concorrenza della somma di Euro 10.000,00 per ogni sinistro.

La garanzia furto, rapina ed estorsione del contenuto è estesa:

- k) ai danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri, documenti, schede e nastri incisi per il CED, stampi e modelli, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi, e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi, sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata Contenuto;
- l) alle cose di proprietà dei dipendenti e/o terzi compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, vestiario, valori, strumenti, pellicce, fino alla concorrenza di Euro 3.000,00.
- m) alle cose di pertinenza di bar, mense e/o spacci aziendali, se esistenti, ed in quanto posti all'interno dei locali, sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata.
- n) al furto e/o rapina dei containers di terzi che si trovino nell'ambito dei locali; il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di uno scoperto del 25% col minimo non indennizzabile di Euro 1.000,00 per ogni sinistro.
- o) alle cose che si trovino all'aperto e/o sottotettoia nell'ambito dei recinti, cortili di pertinenza dei locali e/o aree collegate all'attività del Contraente, anche se riposte su camion, furgoni, autoveicoli, vagoni ferroviari o in containers e similari. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di uno scoperto del 25% col minimo non indennizzabile di Euro 1.000,00 per ogni sinistro.

Art. 19 – Assicurazione a Primo Rischio Assoluto

L'assicurazione è prestata a “ Primo Rischio Assoluto” e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.. Per “Primo Rischio Assoluto” si intende la forma di

copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore totale o reale dei beni, la Società si impegna al risarcimento in caso di sinistro dei danni subiti fino al limite della somma assicurata.

Art. 20 – Mezzi di chiusura dei locali

Si conviene che la garanzia rimarrà pienamente operante anche in presenza di mezzi di chiusura non conforme alla descrizione riportata nelle “definizioni”, salvo detrazione dello scoperto indicato nella clausola “franchigie e scoperti”.

Art. 21 – Esclusioni

Sono esclusi dall’assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- c) commessi da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- d) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro;
- e) agli enti posti all’aperto e alle cose realizzate in rame.

Art. 22 – Obblighi in caso di sinistro.

In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve

- a) entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto al broker oppure alla Società, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia all’Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l’Agenzia e il numero di polizza.
- b) fornire alla Società entro 30 giorni, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l’indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all’Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L’Assicurato o il Contraente deve altresì:

- e) tenere a disposizione, fino ad avvenuta liquidazione, del danno, tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto all’indennizzo;

- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, e tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- g) presentare, a richiesta, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente in relazione al sinistro.

Art. 23 – Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato fino al termine del periodo assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile a termini della presente polizza. Resta inteso che l'Assicurato ha la facoltà di reintegrare tale importo con l'obbligo di corrispondere il rateo di premio entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice di aumento.

Conseguentemente, qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del rateo premio non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere.

Art. 24 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 25 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui alla clausola "obblighi in caso di sinistro";
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicati in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 26 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'ammontare del danno risarcibile è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:

- a) per i danni ai beni: la differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni di mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- b) per i danni ai valori, esclusi i titoli le monete e le banconote estere: il loro valore nominale;
- c) per i danni ai titoli, monete e banconote estere: il loro valore risultante dal listino di chiusura il giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per i titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano. Se i titoli non sono quotati in tale borsa, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella borsa ove i titoli sono quotati, o in mancanza, il prezzo che verrà loro assegnato dal sindacato di borse di Milano;
- d) per i danni alle opere d'arte:
 - in caso di danno parziale le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro;
 - in caso di danno totale, il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.
- e) per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
 - la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste ;
 - l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci.

Art. 27 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato e concordato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purchè non sia stata fatta opposizione, dalla data di sottoscrizione degli atti di perizia, e decurtando l'eventuale anticipo percepito dal Contraente.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, impegnandosi a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti la non operatività della garanzia.

Art. 28 – Reintegro automatico

Si conviene che in caso di sinistro la somma assicurata per ciascuna partita si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato del pagamento del premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro. Restano fermi i tempi di cui al precedente Art. 23 per il pagamento del rateo di premio oltre la facoltà di recesso da parte della Società.

Art. 29 – Recupero delle cose assicurate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso, a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso il valore di recupero spetterà all'assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetterà alla Società.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 30 – Ubicazioni, somme assicurate, calcolo del premio

L'assicurazione vale per i beni indicati alle singole partite, posti nelle sedi comunali ove si svolge qualsiasi attività istituzionale dell'Amministrazione Contraente, o che ad essa siano demandate e/o consentite dall'ordinamento legislativo.

Le somme assicurate alle singole partite, nonché gli eventuali limiti indicati alle singole norme di polizza e fatta eccezione per quanto diversamente specificato nel capitolato normativo, devono intendersi quali limiti di indennizzo per ciascun sinistro

Partite Assicurate	Somme Assicurate a primo rischio assoluto	Tasso Lordo	Premio Lordo
Contenuto	Euro 100.000,00	%	Euro
Guasti cagionati dai ladri	Euro 10.000,00		
Denaro e Valori in mezzi di custodia	Euro 10.000,00		
Portavalori	Euro 5.000,00		
Totale somme assicurate e premio annuo lordo	Euro 125.000,00		

Scomposizione del premio alla firma e rate successive

Premio annuo imponibile	Euro
Imposte	Euro
TOTALE	Euro

Art. 31 – Franchigie, scoperti e limiti

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione delle seguenti franchigie e/o scoperti:

<u>Contenuto</u>	scoperto del 20%	qualora i mezzi di chiusura non siano conformi, al momento del sinistro, a quelli previsti nelle definizioni e descritti in polizza;
	scoperto del 25%	per beni ubicati all'aperto col minimo non indennizzabile di Euro 2.500,00: si precisa che detti beni devono comunque essere siti in area recintata e debitamente protetta con idonei sistemi di chiusura nell'ambito delle ubicazioni assicurate.

<u>Furto con destrezza</u>	franchigia di Euro 500,00 per ogni sinistro, con il limite di risarcimento annuo di Euro 1.000,00
----------------------------	---

Art. 32 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art. 33 – Clausola Broker

Alla GBA Srl è affidata la gestione e la esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker dell'Ente Contraente ai sensi della Legge n. 792 del 28.11.1984 e del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso e viceversa.

La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato.

Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006 (ora IVASS), il Broker è autorizzato ad incassare i premi. In applicazione del 1° comma del predetto art. 118, resta intesa l'efficacia liberatoria del pagamento dei premi dell'Assicurato al Broker.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico: la misura del compenso provvigionale in conformità alla prassi di mercato, è determinata secondo quanto stabilito nella "lettera di collaborazione" con la Compagnia aggiudicataria, oppure – se la predetta lettera non è presente -, ed al fine di garantire la "par condicio" delle società offerenti, la remunerazione del broker è prevista nella misura del 12% del premio imponibile.

Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso della validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le relative condizioni di aggiudicazione per l'eventuale periodo assicurativo residuo. Parimenti il corrispettivo per il

servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza annuale successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell'appalto, senza che la Società od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.

Art. 34 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
